

Avviso pubblico

“Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)”.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

1. DOMANDA e RISPOSTA:

D: Una Cooperativa Sociale che non ha completato l'iscrizione sull'applicativo regionale Artes, che opera esclusivamente nel Lazio e che è iscritta come impresa sociale presso la CCIAA di Frosinone-Latina può presentare la domanda?

R:

No, l'art. 6 “Soggetti proponenti/ beneficiari delle risorse” dell'avviso pubblico “Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)” prevede: *“I progetti devono essere presentati, a pena di esclusione, dalle Cooperative sociali e/o dai Consorzi riportati nell'art. 2 del presente avviso, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio ed iscritte/i nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui alla L.R. n. 24/1996 art. 3 comma 2”.*

2. DOMANDA e RISPOSTA:

D: Una cooperativa sociale di tipo A può prevedere nel laboratorio di sartoria sociale per donne svantaggiate percorsi di inserimento lavorativo supportati da formazione, sostegno psico-socio-educativo per un empowerment personale ed orientamento?

R:

Il comma 2 dell'art. 3 (Albo regionale delle cooperative sociali) della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 prevede: *“L'albo si articola nelle seguenti sezioni:*

- *sezione A nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;*
- *sezione B nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di formazione professionale o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;*

- *sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991".*

L'Art. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" prevede:

1. *Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:*
 - *la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo [3 luglio 2017, n. 112 - n.d.r.] recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 122 del 2017);*
 - *lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.*
2. *Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.*
3. *La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di cooperativa sociale.*

Infine, l'Art. 2 (Contenuto dei progetti e destinatari dei finanziamenti) dell'avviso pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)" prevede che gli interventi finalizzati all'incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori possono essere svolti dalle cooperative sociali iscritte nella "sezione B" dell'Albo Regionale e dai consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991 iscritti nella "sezione C" dell'Albo Regionale costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali. Nella predetta percentuale almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell'albo della Regione Lazio. Il consorzio deve avere al suo interno almeno una cooperativa sociale iscritta nella sezione B dell'Albo Regionale.

Pertanto, la cooperativa di tipo A potrà sicuramente realizzare un laboratorio formativo per donne in situazione di fragilità o svantaggiate, ma lo stesso non può essere considerato intervento destinato a persone svantaggiate, di cui all'articolo 4 comma 1 della legge n. 381/1991, ma eventualmente attività progettuale formativa finalizzata all'occupabilità di cui alla lettera c dell'art. 2 dell'avviso.

3. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: Una cooperativa di tipo B che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da qualche mese sta sperimentando nuove modalità di organizzazione del

lavoro in risposta ai fabbisogni delle persone disabili che lavorano stabilmente nell'organizzazione. La cooperativa intende presentare un progetto volto all'accrescimento del metodo organizzativo già sperimentato, tramite la realizzazione di una piattaforma che darà supporto e formazione continua ai lavoratori disabili impiegati da remoto e avrà come obiettivo quello di favorire una maggior interattività e comunicazione tra di essi.

Pertanto, si richiede se:

- La realizzazione della piattaforma, vista come un ampliamento della nuova metodologia organizzativa del lavoro, può essere finanziata dal Bando in oggetto, oppure rientra nelle spese in conto capitale non ammesse?
- La cooperativa, che ha sede legale nel Lazio, può presentare un progetto che coinvolgerà i lavoratori distribuiti in altre due diverse regioni d'Italia? Il progetto e la nuova piattaforma verranno realizzate centralmente nella sede legale.

R:

A rettifica del precedente chiarimento, si comunica che la realizzazione della piattaforma rientra nelle spese in conto capitale che, come previsto nell'art. 16 (Rendicontazione) dell'avviso pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)", non sono ammesse a finanziamento.

No, l'Art. 3 (Avvio e durata delle attività progettuali) indica che: I progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali nel territorio della Regione Lazio. Le attività progettuali dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle tre graduatorie indicate nell'art. 11. La durata dei progetti non dovrà essere inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi. Per lo "svolgimento di attività progettuali" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Pertanto, non configura una effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione.

4. DOMANDA e RISPOSTA:

D: In relazione ai requisiti di cui all'Art.6 del Bando Cooperative Sociali si richiede quanto segue: sono ammissibili proposte progettuali da parte di Cooperative Sociali con sede legale nella Regione Lazio regolarmente iscritte all'albo del Ministero dello Sviluppo Economico pur se non presenti nell'albo regionale?

R:

No, l'art. 6 (Soggetti proponenti/ beneficiari delle risorse) dell'avviso pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)" prevede: "*I progetti devono essere presentati, a pena di esclusione, dalle Cooperative sociali e/o dai Consorzi riportati nell'art. 2 del presente avviso, con sede*

legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio ed iscritte/i nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui alla L.R. n. 24/1996 art. 3 comma 2'.

5. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: In relazione alla tipologia di progetto indicata dal punto "D) Adeguamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone svantaggiate" dell'art. 2 dell'avviso, è possibile prevedere interventi di adeguamento dei servizi igienico sanitari e scivoli/rampe di accesso della struttura per garantire la migliore accessibilità alle persone disabili che frequentano i nostri servizi?

R

Tali interventi si configurano come spese in conto capitale, come previsto dall'art. 16 (Rendicontazione) dell'avviso pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)", e non potranno essere ammessi a finanziamento.

6. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: con la presente, la XXXXX Società Cooperativa Sociale, chiede chiarimenti in merito alla partecipazione dell'avviso pubblico in oggetto. La nostra Cooperativa è iscritta all'Albo Regione Abruzzo con determina n.103 del 24/11/2003 e opera nella Regione Lazio attraverso la gestione di Asili Nido accreditati nel comune di Lanuvio, Paliano e Veroli. Si chiede pertanto se la scrivente cooperativa è in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione dello stesso.

R

No, l'art. 6 "Soggetti proponenti/ beneficiari delle risorse" dell'avviso pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)" prevede: "I progetti devono essere presentati, a pena di esclusione, dalle Cooperative sociali e/o dai Consorzi riportati nell'art. 2 del presente avviso, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio ed iscritte/i nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui alla L.R. n. 24/1996 art. 3 comma 2'".

6. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: Una cooperativa sociale può presentare il progetto in collaborazione con una associazione di ragazzi down o con un'altra cooperativa sociale?

R:

L'art. 6 "Soggetti proponenti/ beneficiari delle risorse" dell'avviso pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)" prevede: "I progetti devono essere presentati, a pena di esclusione, dalle Cooperative sociali e/o dai Consorzi riportati nell'art. 2 del presente avviso, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio ed iscritte/i nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui alla L.R. n. 24/1996 art. 3 comma 2". Pertanto, una cooperativa può presentare un progetto con un'altra cooperativa sociale partner. L'associazione di ragazzi down può essere coinvolta a titolo gratuito, come previsto dall'art. 7 "Collaborazioni" dell'avviso, oppure a titolo oneroso in fase di attuazione del progetto nel rispetto del vincolo riportato nell'art. 17 "Rendicontazione" dell'avviso: "*i costi di affidamento a persone giuridiche terze, di parte delle attività, necessitati da esigenze specifiche e motivate non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale*"

7. DOMANDA e RISPOSTA:

D: dalla lettura del suddetto avviso non si evince il criterio utilizzato per la definizione dell'importo del finanziamento eventualmente concesso alla cooperativa che presenta la domanda. Si richiede pertanto specifiche in tal senso.

R:

Come previsto dall'art. 5 "Finanziamento concesso" dell'avviso, l'importo massimo di ciascun progetto è pari a euro 100.000,00. Pertanto, il soggetto proponente/capofila dovrà indicare - a sua discrezione - l'importo del finanziamento richiesto nella documentazione da allegare all'istanza di partecipazione.

8. DOMANDA e RISPOSTA:

D: In merito all'Avviso pubblico "interventi Regionali a sostegni delle Cooperative Sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n 24) poniamo i due seguenti quesiti:

- TIPOLOGIE DI INTERVENTO A: incremento unità lavorative svantaggiate. Nel caso di attuazione di una nuova attività integrata le eventuali assunzioni sono da intendersi a tempo determinato o indeterminato?

- TIPOLOGIE DI INTERVENTO A: incremento di unità lavorative svantaggiate. Noi siamo una cooperativa di tipo B che opera nel campo dell'inserimento lavorativo per persone principalmente con svantaggio di tipo psichico. Dalla nostra pluriennale esperienza emerge che questo tipo di svantaggio è difficilmente compatibile con contratti di lavoro a tempo pieno, come richiesto dal bando, mentre è proficuo attivare

contratti a tempo parziale. Chiediamo quindi se specificatamente per questa tipologia di svantaggio si possano considerare contratti di assunzione a tempo parziale.

R:

In merito al primo quesito, i contratti di lavoro possono essere a tempo determinato e indeterminato.

Relativamente al secondo quesito, il comma 1 lett. a) punto 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 1996 prevede per l'intervento A: *"Incremento di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori"* l'attivazione di contratti a tempo pieno. Pertanto, per l'intervento A non è possibile attivare contratti di lavoro a tempo parziale.

9. DOMANDA e RISPOSTA:

D: siamo una cooperativa di tipo B.

Tra le attività alla voce A, relative all'incremento delle unità lavorative svantaggiate che operano all'interno della cooperativa sono ammissibili progetti che:

- prevedono tirocini di inserimento lavorativo di persone svantaggiate?
- sono coperti i costi da lavoro dipendente e/o contratti di tirocinio legati all'incremento delle unità lavorative svantaggiate?
- sono coperti i costi di tutoraggio e bilancio di competenze legate ai percorsi di inclusione lavorativa di persone svantaggiate interne alla cooperativa?

Più in generale, potreste fornirci un esempio esplicativo di costi e relative attività coperte dalle voci A e C?

R:

Con riferimento al primo quesito, per l'intervento A è possibile prevedere nei progetti di inserimento lavorativo l'attivazione di tirocini extracurricolari che conducano alla futura assunzione dei destinatari, ma i costi del tirocinio (tutoraggio, indennità mensili e assicurazioni obbligatorie) non potranno essere riconosciuti a valere sul presente avviso. L'eventuale attivazione dei tirocini e il loro svolgimento dovranno essere coerenti con le tempistiche dettate dall'art. 3 dell'avviso. Non saranno ammesse a finanziamento eventuali assunzioni perfezionate oltre tali tempistiche.

Relativamente al secondo quesito, nell'intervento A sono ammissibili i costi da lavoro dipendente e non ammissibili i costi riferiti a progetti formativi di tirocinio.

Per quanto attiene al terzo quesito, sono ammissibili i costi di tutoraggio e bilancio di competenze riferiti a percorsi di inclusione di unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori.

Infine, non è possibile fornire un esempio di costi relativi ad attività previste dagli interventi A e C.

10. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: Le cooperative, alla data di presentazione della domanda, devono essere costituite da un periodo di tempo prestabilito? Può presentare la domanda una cooperativa sociale di recente costituzione?

R:

La domanda può essere presentata da una cooperativa di recente costituzione con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio ed iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui alla L.R. n. 24/1996 art. 3 comma 2.

11. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: L'Avviso all'art. 16 riconosce come ammissibili a contributo gli oneri connessi all'affitto di autoveicoli e macchinari industriali e/o agricoli, purchè strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione e durata del progetto. Rientrerebbe in questa fattispecie anche un contratto di leasing di veicoli destinati al trasporto merci e/o macchinari ed attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto?

R:

Si

12. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: avevamo intenzione di partecipare a questo bando intercettando l'intervento B con l'obiettivo di MIGLIORARE LA QUALITÀ' DI UN SERVIZIO RESO. Il servizio in causa è quello di: "assistenza personalizzata (progetto compagno adulto) al paziente psichiatrico del dsm dell'azienda asl Roma2 deliberazione n°2097 del 8-11-2018" si tratta di un servizio reso all'asl Roma2 finanziato da fondi regionali. L'intenzione era quello di migliorare il servizio attraverso l'introduzione di altre variabili di intervento. Ci domandavamo se questo fattore (finanziamento pubblico del servizio) fosse causa di esclusione

R:

Il servizio può essere migliorato con le risorse stanziare con l'avviso pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)". Si specifica che, non potranno essere considerate ammissibili le spese già finanziate con altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari.

13. DOMANDA e RISPOSTA:

D: la nostra cooperativa è iscritta sia nella sezione a che b

1. per quanto riguarda la tipologia di intervento A (art 2 del Bando) la cooperativa può assumere altro personale o ci si riferisce solo a quello già in organico aziendale? nel caso di assunzione di nuovo personale l'orario deve per forza essere a tempo pieno?
2. per quanto riguarda l'articolo 16 del bando il leasing/affitto di strumenti viene inteso come spesa ammissibile? (intendo strumenti di lavoro quali tosaerba, automezzi per il trasporto etc ovviamente connessi alla realizzazione del progetto)
3. inoltre poichè si intende effettuare dei corsi di formazione professionalizzanti con ente di formazione accreditato quest'ultimo può essere considerato come una risorsa esterna quindi un mero fornitore della cooperativa?

R:

Relativamente al primo quesito, nell'ambito dell'intervento A la cooperativa può assumere altro personale esclusivamente a tempo pieno.

Per quanto attiene il secondo quesito, il leasing/affitto di strumenti rappresenta una spesa ammissibile purché *“strettamente funzionale alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione e durata del progetto”*.

Si conferma quanto richiesto con il terzo quesito e si rammenta quanto previsto dall'art. 16 dell'avviso: *“i costi di affidamento a persone giuridiche terze, di parte delle attività, necessitati da esigenze specifiche e motivate non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale”*.

14. DOMANDA e RISPOSTA:

D: In relazione alla tipologia di intervento "A - incremento unità lavorative svantaggiate che operano a tempo pieno in qualità di soci e/o di soci lavoratori" si domanda se è possibile inserire nel piano finanziario il costo degli stipendi delle unità lavorative svantaggiate inserite per la durata del progetto, alla voce gestione del progetto - risorse umane interne/esterne.

R:

Sì, purché le risorse umane individuate abbiano un ruolo funzionale alla realizzazione del progetto e nel rispetto dei limiti previsti nell'art. 16 dell'avviso. Inoltre, si fa presente che i progetti nell'ambito dell'intervento A devono necessariamente prevedere l'assunzione a tempo pieno di unità lavorative svantaggiate.

15. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti in merito all'Avviso Pubblico "Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (art. 13 legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24)":

Chiarimento n. 1: E' possibile individuare come destinatari/protagonisti degli interventi utenti esterni (ad esempio gli utenti segnalati dai Servizi Sociali) e non soci lavoratori interni alla nostra Cooperativa?

Chiarimento n. 2: E' possibile prevedere tra le voci di costo le spese di affitto e le utenze di una sede necessaria allo svolgimento delle attività previste dal progetto? Se sì, tali spese in quali voci di costo vanno inserite?

Chiarimento n. 3: Quali categorie di persone rientrano tra le categorie svantaggiate? (disabilità, disagio economico, disagio sociale, disoccupazione, etc.)

R:

In merito al primo chiarimento, è possibile individuare esclusivamente per l'intervento B "*Miglioramento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il riconoscimento di idonea certificazione conforme alle direttive dell'Unione europea nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo*" gli utenti esterni come destinatari/protagonisti.

Relativamente al secondo chiarimento, si conferma la possibilità di prevedere tra le voci di costo le spese di affitto e le utenze di una sede necessaria allo svolgimento delle attività progettuali. Le spese di affitto di una sede possono essere inserite nella voce di spesa: "Gestione del progetto - C3 Beni e servizi strumentali ed accessori" oppure in "Altre voci di costo - E1" oppure in "Spese generali di funzionamento - F1". Le utenze devono essere inserite in "Spese generali di funzionamento - F1".

Per quanto attiene al terzo chiarimento, si suggerisce di fare riferimento alla definizione di persone svantaggiate riportata nell'articolo 4 comma 1 della legge n. 381/1991.

16. **DOMANDA e RISPOSTA:**

D: Con riferimento all'"Avviso pubblico per gli Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali (Cod. Progetto: COOP2021.)", premesso che siamo una cooperativa sociale di tipo A, chiediamo: 1) se l'Avviso sia rivolto all'intervento su persone svantaggiate che siano già lavoratori e/o soci lavoratori della cooperativa, o che a seguito dell'intervento lo debbano diventare (come parrebbe dalla descrizione, ad esempio, dell'intervento di tipologia C: "Realizzazione di attività integrate finalizzate alla

sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate CHE OPERANO IN QUALITÀ DI LAVORATORI E/O SOCI LAVORATORI”), oppure se vada inteso anche come intervento rivolto a persone svantaggiate esterne (ovvero non già impiegate all’interno della cooperativa) che, a seguito appunto del progetto, acquisiscano competenze tali da essere agevolate all’ingresso nel mondo del lavoro. 2) se con il termine “persone svantaggiate”, per ognuna delle tipologie di intervento previste, ci si riferisca a quanto definito dalla legge n. 381/1991, ovvero: a) i soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali; b) gli ex degenti di ospedali psichiatrici; c) i soggetti in trattamento psichiatrico; d) i tossicodipendenti; e) gli alcolisti; f) i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; g) i condannati ammessi a misure alternative alla detenzione; oltre che i soggetti eventualmente individuati con apposito decreto del presidente del consiglio dei Ministri. Oppure, in maniera più estesa, a quanto determinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 2017, ovvero persone che: -non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Sono compresi coloro che nell’ultimo semestre, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata, percependo un reddito annuale più basso di quello minimo escluso da imposizione; - hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni o superiore a 50 anni; -non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale, oppure hanno completato la formazione a tempo pieno da massimo 2 anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; -sono adulti (età minima di 25 anni) che vivono soli con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità tra uomini e donne che supera almeno del 25% la media della disparità tra i generi in tutti i settori economici, e appartengono al genere sottorappresentato; - fanno parte di una minoranza etnica di uno Stato dell’Unione Europea e hanno bisogno di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le possibilità di trovare un lavoro stabile.

R:

Relativamente al primo chiarimento, si comunica che i progetti possono essere destinati a persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o di soci lavoratori all’interno di una cooperativa sociale/consorzio. Le attività potranno essere destinate anche alle persone svantaggiate che verranno assunte con il progetto nella cooperativa sociale/consorzio. Inoltre, nell’ambito dell’intervento B le attività progettuali potranno anche essere destinate a persone svantaggiate esterne alla cooperativa sociale/consorzio.

Si rammenta che le cooperative sociali di tipo A non possono presentare un progetto per la tipologia di intervento A.



In merito alla seconda richiesta, si comunica che nel presente Avviso per l'individuazione delle categorie di soggetti svantaggiati si fa riferimento esclusivamente all'articolo 4, comma 1 della legge n. 381/1996.